

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 57/01/2012

MOTIVI

A seguito di p.v. di constatazione del 20.4.2006 dalla Guardia di Finanza nei confronti di Centro Sportivo Coral corrente in Romano di Lombardia, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Romano di Lombardia emetteva per l'anno di imposta 2006 un avviso di accertamento, con il quale, sul rilievo che l'ente verificata fosse sprovvisto dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, accertava un reddito di impresa di euro 13.036 ai fini Ires, un valore della produzione di euro 93.115 ai fini Irap ed un volume di affari di euro 93.115 ai fini Iva, con applicazione delle corrispondenti imposte.

Fr.Ba. in qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo Coral propone ricorso avverso l'avviso di accertamento formulando i seguenti motivi: in via preliminare eccepisce la nullità della notificazione dell'avviso perché "effettuata ad una non meglio individuata ed inesistente "Società Centro Sportivo Coral"; sussistenza nel merito del carattere non commerciale dell'attività svolta dal Centro Coral, disconosciuto erroneamente dall'ente impositore.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva: l'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è enunciata nella parte iniziale del ricorso, non è sviluppata tra i motivi e non è ripresa nelle conclusioni.

In ogni caso risulta che l'avviso è stato consegnato presso il Centro Sportivo Coral, strada statale Soncinese 9 di Romano di Lombardia, pacificamente corrispondente alla sede della ricorrente.

Il ricorso alla dicitura breve "Centro sportivo Coral" anziché alla dicitura estesa "Associazione sportiva dilettantistica Centro sportivo Coral" è insignificante.

Una ipotetica nullità della notificazione risulterebbe in ogni caso sanata dall'avvenuto conseguimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art.156 ult.comma c.p.p.

Nel merito e con riferimento al requisito sostanziale della natura non commerciale dell'attività svolta dall'ente ricorrente si osserva: dal combinato disposto degli artt.143 e 148 d.p.r. 917/1986 risulta che l'esenzione degli enti non commerciali dall'imposizione fiscale non è concessa in presenza della mera inserzione nello statuto dell'ente del "nomen iuris" di "associazione sportiva dilettantistica" astrattamente rientrante tra gli enti non commerciali di tipo associativo. Alla natura astrattamente non commerciale dell'ente deve corrispondere lo svolgimento in concreto di una attività economica non commerciale, come si desume chiaramente dall'art.148 comma 2 d.p.r. n.917/1986 che prevede un'ipotesi in cui l'attività svolta dalla associazione o ente non commerciale assume comunque natura commerciale, con conseguente ripristino del regime fiscale ordinario. In tal senso si è espressa da ultimo Cass. V 20.10.2006 n. 22598, Rv 593830, secondo cui "gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità che li esenta per definizione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere di fatto attività commerciali".

L'art. 148 comma 8 d.p.r. n. 917/1986 stabilisce che il regime fiscale privilegiato previsto dal comma 3 del medesimo articolo in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'appartenenza alle quali é rivendicata dal ricorrente, é applicabile a condizione che l'associazione si conformi a determinate clausole comportamentali quali l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci almeno una volta all'anno al fine di provvedere alla elezione del presidente, all'approvazione del rendiconto economico e finanziario e alla determinazione dell'importo della quota associativa. Il p.v. di constatazione 20.4.2006 della G.d.F. Compagnia di Bergamo riporta in allegato più verbali di s.i. rese da frequentatori del Centro sportivo, qualificatisi come soci, i quali hanno riferito di non essere mai stati convocati, di non aver mai partecipato all'assemblea dei soci e di sconoscere l'esistenza di rendiconti finanziari. É inoltre risultato che i locali adibiti a palestra ed attività ginniche in genere sono frequentati anche da non soci (taluni catalogati come "soci occasionali", categoria inesistente attesa la distinzione dei soci in fondatori, ordinari ed onorari ex art.5 Statuto) che effettuano regolari pagamenti in base al periodo di frequenza dei corsi prescelti. Sussiste pertanto un duplice motivo di esclusione del beneficio dell'esenzione fiscale: la sedicente "associazione sportiva dilettantistica" Centro sportivo Coral non possiede i requisiti richiesti dall'art. 148 comma 8 per fruire dell'esenzione fiscale stabilita dallo stesso art.148 comma 3 a causa della mancanza dei requisiti di democrazia interna che devono connotare l'associazione dilettantistica; l'attività di prestazione di servizi svolta, siccome diretta anche ai non soci, non rientra tra le attività di natura non commerciale che l'art.148 comma 1 limita alle attività istituzionali prestate nei confronti dei soli "associati".

L'accertamento della natura commerciale dell'attività economica concretamente svolta, siccome prestata in favore di soggetti terzi non soci, e l'accertata inosservanza delle condizioni richieste dal citato art.148 comma 8 per fruire delle esenzioni fiscali, rende comunque irrilevante la non appartenenza dell'attività "di palestra" alla tipologia di attività descritte nell'art. 2195 c.c.. La presunzione stabilita dall'art.143 comma 1 parte seconda, circa la natura non commerciale delle attività di prestazione di servizi non rientranti nell'art.2195 c.c., intanto é fonte di esenzione fiscale in quanto si tratti di attività effettuate ad opera di enti dotati dei requisiti soggettivi previsti dal citato art.148 comma 8 per l'effettiva appartenenza al genere degli "enti non commerciali", ed "in conformità alle finalità istituzionali" vale a dire dirette in favore degli associati.

Il ricorrente Centro sportivo Coral deve essere condannato alla rifusione in favore della costituita Agenzia delle Entrate Ufficio di Romano di Lombardia delle spese di giudizio che si liquidano in euro mille.

p.q.m.

respinge i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente Centro Sportivo Coral alla rifusione in favore della costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo delle spese di giudizio che si liquidano in euro mille.